Atti consiliari XII LEGISLATURA



INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 93 del 13 giugno 2024

PRESENTATA DAI CONSIGLIERI

ZUCCALÀ e NOVELLI

RICHIESTA DI INFORMAZIONI CIRCA L'AMPLIAMENTO DELLO
STABILIMENTO FASSA DI ARTENA, IN LOCALITÀ VALLE DELLA PESCARA
(ARTENA, RM)



Consiglio regionale del Lazio INTERROGAZIONE SCRITTA N. 93 del 13 giugno 2024



Consigliere Adriano Zuccalà Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle Lazio XII Legislatura

> Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio On. Antonio Aurigemma SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Richiesta di informazioni circa l'ampliamento dello Stabilimento Fassa di Artena, in località Valle della Pescara (Artena, RM).

VISTE

- La legge n. 241 del 7 agosto 1990 s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- o il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., "Norme in materia ambientale", ed in particolare l'articolo 27-bis che regola il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR);
- o la legge regionale n. 6 del 26 maggio 2021, concernente: "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti. Modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1998, n. 27 del 1998 e n. 11 del 2016. Disposizioni finanziarie";

PREMESSO CHE

- La Società Fassa srl con sede legale a Spresiano (TV), è in attività nel sito di Artena dal 1987;
 l'attività industriale prevede la produzione di intonaci a base di cemento e a base di gesso;
- la richiesta del mercato locale verificatasi fra il 2000 ed il 2010 e la necessità di utilizzare la calce come materia prima per lo stabilimento in questione, ha rappresentato la motivazione principale nella scelta di ampliare l'impianto, prevedendo l'installazione di un forno per la produzione della calce;
- il progetto di ampliamento della Fassa di Artena è stato oggetto di procedimento di VIA e di rilascio di parere positivo di compatibilità ambientale già nel 2008, acquisito con codice progetto 68/2008 e licenziato con prescrizioni fra le quali vale la pena di rimarcare:









- a) le aree interessate dall'ampliamento, ad eccezione degli impianti per la raffinazione e lo stoccaggio della segatura, ricadono in zona agricola E2;
- b) l'area dello stabilimento è attraversata dal Fosso dello Scatavasso che è vincolato ai sensi della ex L. 431/85

l'efficacia del parere è subordinata al rispetto di alcune indicazioni oggetto di **verifica di ottemperanza** tra le quali:

- 1. dovrà essere acquisita autorizzazione paesaggistica ed D.Lgs 42/04 e congruità urbanistica;
- 4. la fascia di rispetto del Fosso di Scatavasso, come indicato nella documentazione progettuale, dovrà essere esente da interventi insediativi o comunque invasivi, sia attualmente che nel futuro;
- la Società il 25/03/2009, inoltrava al Comune di Artena istanza per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi relativamente al citato progetto di ampliamento dello stabilimento ubicato in via Giulianello, in località "La Pescara". In data 07/05/2009 il Comune di Artena con protocollo n. 10190 comunicava il diniego della suddetta istanza perché in contrasto con la normativa in materia urbanistica;
- nonostante la crisi economica degli anni recenti abbia prodotto una diminuzione della produzione ed un conseguente rallentamento dell'iter delle procedure finalizzate all'ampliamento dello stabilimento, la proprietà ha mantenuto nel tempo le intenzioni progettuali per le quali aveva acquisito i pareri ambientali nel 2008 ed un permesso a costruire rilasciato dal Comune di Artena in data 8/11/2011, protocollo 21993. Tale permesso a costruire viene rilasciato in mancanza della verifica di ottemperanza demandata all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione a recepire tutte le condizioni elencate nella pronuncia di compatibilità ambientale con quanto richiesto dall'Area Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica con nota datata 28/10/2011 protocollo n. 465375, inviata a Fassa ed al Comune di Artena, e in aggiunta autorizzava a costruire manufatti su una sede stradale vicinale pubblica inserita nel catasto delle strade comunali senza aver provveduto il Comune di Artena alla sdemanializzazione e successiva alienazione;
- nel 2018 inoltre, essendo decorsa l'efficacia temporale indicata senza che il progetto sia stato realizzato ed in assenza di richiesta di proroga della Società proponente, il progetto ha dovuto essere riesaminato nell'ambito della procedura di VIA dalla stessa Autorità Competente;
- la stessa Società in ottemperanza a quanto sopra riportato, in data 23/05/2018 attivava quindi presso l'Area V.I.A. la procedura di VIA ai sensi dell'art. 19, parte II del D.lgs. n. 152/06 sul progetto di "Ampliamento dello Stabilimento Fassa di Artena", recepito con codice progetto 25/2018, e acquisendo, a seguito di tre sedute di conferenza di servizi la compatibilità ambientale per il progetto medesimo, subordinata a numerose prescrizioni;
- il nuovo progetto che la Società Fassa ha depositato nel 2018 prevedeva la modifica dell'Unità produttiva di Artena in termini di ampliamento dell'impianto con l'introduzione di due forni anziché uno destinati alla produzione di ossido di calce e di un impianto di produzione di idrato di calcio; nello specifico, la realizzazione di due forni Maerz di calcinazione da 200 t/g cadauno (capacità complessiva pari a 400 t/g), a ciclo continuo e lo spostamento dello stoccaggio della segatura dalla particella 73 alla particella 106 del foglio 43; tale processo produttivo non avrebbe sostituito gli impianti presenti ma sarebbe andato ad aggiungersi a ciò che esiste in modo da permettere all'azienda di realizzare in loco prodotti (ossido di calce e calce idrata) che attualmente provengono dall'esterno e sono utilizzati per la produzione degli intonaci. Per l'alimentazione dell'impianto era previsto l'utilizzo di segatura di legno, derivata da trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci (codice CER 03.01.05) o scarto di legno derivato da rifiuti di imballaggio in









legno (Codice CER 15.01.03) per un quantitativo maggiore di 80 tonnellate al giorno (30.000 t/anno). Pertanto in considerazione di ciò, l'istruttoria dell'Area V.I.A. ha escluso impatti dalla generazione dei rifiuti prodotti dai due nuovi forni, sia per la natura del combustibile sia per la previsione di gestire gli scarti del nuovo processo produttivo attraverso l'invio a ditte autorizzate al recupero degli stessi.

RILEVATO CHE

Nel parere rilasciato dall'Area V.I.A. con determinazione n. G14567 del 25/10/2022 si legge che:

- la società proponente in sede di conferenza di servizi precisava che il progetto ripresentato rappresentava una variante in corso d'opera non sostanziale da un punto di vista urbanistico-edilizio e che anche il Comune di Artena, con nota del 16/04/2019 riconosceva che la variante era configurabile come "variante non sostanziale", nonostante il cambiamento di sagoma da uno a due forni e lo spostamento fisico dello stoccaggio di segatura da una zona ad un'altra, precisamente dalla particella 73 alla particella 106 del foglio 43;
- rispetto al progetto sottoposto a V.I.A. nel 2008, il Comune di Artena ha rilasciato il permesso di costruire n. 17/2011 e la Società Fassa srl ha presentato la comunicazione di inizio lavori con decorrenza 25/06/2012; tuttavia, secondo quanto dichiarato da Fassa, seguito della crisi internazionale che ha colpito il settore, la Società proponente si trovava a rallentare l'iter di realizzazione ed il Comune citato, ai sensi dell'art. 30 comma h) punto 3 del Decreto legge 69/2013, successivamente convertito in Legge, con nota del 06/2017, prorogava il termine di ultimazione fino al 24/06/2019. Ciononostante i lavori risultano mai iniziati tranne per il livellamento del terreno come documentato dalle foto dell'Ottobre 2023;
- "nella Determinazione A.I.A. di cui alla D.D. R.U. 2655 del 09/07/2019 rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale (in seguito CMRC), in merito al parere ARPA Lazio è riportato che "la Cds non ha ricevuto entro i termini di legge il parere di competenza di Arpa Lazio relativo alle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente così come previsto dall'art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/06 e pertanto ha acquisito l'assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241 del 07/08/1990.";
- "ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), è infatti necessario acquisire il parere di ARPA Lazio ai sensi dell'art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/06 sul PMeC; tale acquisizione determina il riesame dell'A.I.A, già rilasciata dalla Città Metropolitana a carico dell'area A.I.A. regionale, oggi attuale autorità competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale";
- "in merito agli aspetti programmatici e vincolistici rilevati anche dal Comune di Cori (che si trova in posizione prossimale rispetto all'impianto), relativi alla compatibilità con il PTPR e al parere dell'allora MIBACT, la competente soprintendenza del MIBACT nell'ambito della conferenza decisoria con nota del 17/06/2019 si esprimeva favorevolmente argomentando che "questo Ufficio pur rilevando forti perplessità sulla realizzazione di un impianto di tal genere in un paesaggio agrario di rilevante valore così ben conservato, e pur riservandosi di eseguire ulteriori accertamenti in merito alla legittimità dell'intero complesso industriale: a) per quanto di competenza dell'Area Funzionale Paesaggistica, esprime anche ai sensi dell'art. 152 del D. Lvo 42/2004, parere favorevole alla variante proposta e, ai fini di una minore aggressione biochimica dei paesaggi sopra descritti, suggerisce che: i percorsi e le aree contermini alle nuove edificazioni non siano asfaltati ma foderati mediante impasti stabilizzanti...; l'intero stabilimento sia perimetrato da alberi di alto fusto che realizzino una fitta cortina; "";









TENUTO CONTO CHE

- ➤ Dalla nota del 13/11/2023 trasmessa da un comitato di cittadini di Artena alla Direzione Regionale Ambiente:
 - Il Comune di Cori ha presentato nel 2023 al Tribunale Amministrativo del Lazio, ricorso per l'annullamento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) rilasciato con la determinazione G07499 del 30 maggio 2023;
 - Nella medesima nota si riportano passaggi della Sentenza TAR Lazio, sezione V, n. 16404 del 6/11/2023 fra i quali si richiama nella presente il seguente: "Preso atto che il parere dell'ARPA - rispetto al quale il Comune ricorrente ha dedotto di essere in contrasto al provvedimento impugnato – era obbligatorio (punto non contestato) tant'è che nello stesso provvedimento impugnato viene dato atto che "ai fini del rilascio dell'A.I.A. (e non della V.I.A.) risultava necessario ottenere il parere obbligatorio di ARPA Lazio come previsto dall'art. 29-quater comma 6 del D.Lgs 152/06, anche eventualmente successivamente al rilascio della V.I.A., essendo il PMeC un documento fondamentale da allegare all'atto autorizzativo previa valutazione di ARPA Lazio"...Dato atto che la natura di parere obbligatorio ancorché vincolante impone comunque che l'amministrazione procedente, nel momento in cui se ne discosti, provveda per mezzo di una motivazione puntuale e rafforzata; Tenuto conto, viceversa, che nel provvedimento impugnato – come visto – l'amministrazione regionale si è limitata a prendere atto (peraltro neanche riportando alcun passaggio) che rispetto alle criticità di analisi sollevate dall'ARPA "la Società proponente ha prodotto integrazioni acquisite con prot. n. 0172596 del 15/02/2023" [Integrazioni al Sub-procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientalel:
 - con Determinazione dell'Area A.I.A. n. G04158 del 28/03/2023 è stata riesaminata e riemessa l'Autorizzazione Integrata Ambientale in completa sostituzione della succitata D.D. R.U. n. 2655 del 09/07/2019 della CMRC;
- La Direzione regionale Ambiente, in riscontro alla suddetta nota, in data 30/11/2023 puntualizzava dal canto suo che:
 - la CMRC al tempo dell'emanazione della Determinazione A.I.A. summenzionata, così come le altre province del Lazio, era delegata per il rilascio dell'A.I.A. di tutti gli impianti di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. fatta esclusione di quelli del paragrafo 5 (impianti di gestione di rifiuti);
 - proprio perché la CMRC era incorsa "nell'emettere il provvedimento, in errori procedurali che inficiavano la validità del medesimo provvedimento che è stato emesso in mancanza del parere obbligatorio di ARPA Lazio...", andava dato atto alla Direzione Regionale "di aver evidenziato il problema e imposto un riesame dell'AIA già rilasciata (e valida dato che nessuno l'aveva impugnata)", ristabilendo la correttezza del procedimento;
 - le conclusioni del riesame da parte dell'Area AIA regionale hanno previsto che "i tecnici di Arpa saranno poi chiamati a monitorare l'impianto stesso" prescrivendo al contempo che "lo studio di dispersione degli inquinanti potesse essere effettuato all'atto della prima messa in funzione dell'impianto stesso (collaudo funzionale)";
- risultano inoltre segnalazioni di incongruenze procedurali urbanistiche relativamente al primo parere rilasciato dall'Area VIA nel 2008, in cui per la localizzazione del precedente progetto risultava istituita una nuova sottozona omogenea D3 non precedentemente contemplata dal P.R.G. di Artena ma tuttavia deliberata dall'Amministrazione comunale in assenza di intesa con la Regione









- Lazio. Solo tre anni dopo l'emanazione del parere, cioè nel 2011, la Società Fassa ottemperando alla verifica imposta dall'Area VIA, trasmetteva la delibera di adozione della variante urbanistica del comune di Artena;
- ➤ sempre relativamente al pronunciamento del 2008, viene rimarcata l'interferenza della cubatura di progetto con un vincolo paesaggistico ex Legge Galasso (L. 431/85) concernente la fascia di rispetto di 150 metri da un Fosso (Scatavasso), successivamente superato con la presentazione del nuovo progetto del 2018 è l'applicazione dell'articolo 18-ter, lettera b) della legge regionale 24/1998 a valere su edifici già costruiti all'interno della fascia di rispetto, tra il 1987 e 1997, in apparente contrasto con la Legge 10/1977 (Norme per la edificabilità dei suoli) che all'art 4, lettera c, regola che le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono superare un decimo dell'area di proprietà;
- ➤ in data 09/10/2023 è stata allestita un'area di cantiere destinata a "lavori di realizzazione di nuovo impianto industriale per la raccolta e lo stoccaggio di segatura", esponendo come autorizzazione il provvedimento PAUR anziché il Permesso di costruire eventualmente rinnovato dal Comune di Artena secondo quanto specificato proprio nel titolo abilitativo del 2019;
- ➤ Il succitato comitato di cittadini con successiva nota del 03/12/2023 ha controdedotto ai chiarimenti della Direzione regionale Ambiente, sottolineando che le motivazioni della sentenza del TAR al ricorso del Comune di Cori, per quanto in forma semplificata, hanno espresso inequivocabilmente "l'assoluta carenza da un punto di vista motivazionale del provvedimento impugnato";

CONSIDERATO CHE

- la citata legge regionale 6/21 prevede all'art. 3 che "...la Regione si avvale dell'Agenzia regionale
 per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) per l'istruttoria dei procedimenti di competenza
 regionale di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale
 (AIA)...";
- nelle note di cui sopra ed in altre segnalazioni pervenute, i cittadini oltre al vizio motivazionale pronunciato dal TAR, esprimono una serie di elementi di perplessità sulle procedure e sulle dichiarazioni degli enti chiamati a pronunciarsi nell'ambito del provvedimento di V.I.A. rilasciato nel 2022;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI INTERROGA

Il Presidente della Giunta, On. le Francesco Rocca, l'Assessore competente in materia di Ambiente ed autorizzazioni ambientali e l'Assessore all'Urbanistica per sapere:

- 1. se l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, forte dei poteri che le sono stati conferiti dalla citata legge regionale, abbia già attivato opportuni controlli sul rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni stabilite nelle fasi autorizzative del procedimento e parte integrante dell'Autorizzazione Unica rilasciata;
- 2. se alla luce delle incongruenze istruttorie segnalate dai cittadini, non sia opportuno avviare un riesame della correttezza della scelta procedurale della Direzione Ambiente in considerazione del fatto che nel provvedimento di VIA, determina dirigenziale G14567 del 25/10/2022, Allegato 1, nella sezione denominata Aspetti Paesaggistici, è riportato: Piano Regolatore Generale (PRG) Il PRG del Comune di Artena è stato adottato con delibera n. 94 del 20/10/1984 e approvato con pubblicazione B.U.R.L.









nel 01/02/1985. L'ultimo aggiornamento risale al febbraio 2000. L'attuale strumento urbanistico locale inquadra il sito produttivo già esistente di proprietà della Fassa come D2 (...) L'area interessata dalla nuova linea di produzione ricade in parte nell'area D2 precedentemente descritta, in parte in un'area E2 ovvero "Agro ricadente nelle immediate vicinanze dei centri abitati". Di conseguenza mette in evidenza due aspetti fondamentali, una carenza di zone D3 ed il permanere della problematica rilevata nella precedente valutazione ambientale, progetto 68/2008, che l'ampliamento grava su terreni a destinazione urbanistica E2, facendo ipotizzare una procedura non corretta;

- 3. se alla luce delle carenze istruttorie evidenziate anche dalla stessa Autorità competente, non sia opportuno avviare un riesame della correttezza della scelta procedurale della Direzione Ambiente di avocare a sé l'istruttoria di AIA precedentemente svolta in maniera anomala dalla Città Metropolitana di Roma Capitale (posto che nella nuova istruttoria regionale, risultano innalzati i limiti dei composti azotati NOx da 350 a 500, togliendo la rilevazione continua dei composti solforati SOx e concedendo il coincenerimento), e del mancato riferimento nel provvedimento AIA all'aggiornamento del Piano di risanamento della Qualità dell'Aria approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 8 del 5/10/2022 e alle norme tecniche di attuazione;
- 4. non sia opportuno avviare un riesame anche della correttezza della scelta procedurale della Direzione Ambiente dell'omesso riferimento al Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR, allegato alla deliberazione consiliare 23/11/2018, n. 18), per il potenziale impatto del progetto sul bacino acquifero sotterraneo ricadente nei Colli Albani, tenuto anche conto che attualmente la Società Fassa preleva acqua senza la concessione di derivazione seppur il 03/10/1988, con protocollo n. 10459 inoltrava domanda alla Regione Lazio per un uso trentennale e che se anche fosse stata concessa si dovrebbe ipotizzare scaduta alla data del rilascio delle autorizzazioni VIA/AIA.
- 5. perché in sede di rilascio di parere di compatibilità ambientale, le argomentazioni del MIBACT rilasciate in conferenza di servizi e relative alle "...forti perplessità sulla realizzazione di un impianto di tal genere in un paesaggio agrario di rilevante valore così ben conservato...", di non trascurabile entità, non sono state approfondite anche alla luce della presenza di un Monumento Naturale ex l.r. 29/97 a circa un chilometro di distanza in linea d'aria;
- 6. se, in considerazione dell'inequivocabile pronunciamento del T.a.r. Lazio che ha ritenuto il PAUR rilasciato "assolutamente carente sul piano motivazionale" in quanto l'ARPA Lazio avrebbe reso un parere "obbligatorio ancorché vincolante" in merito al quale l'amministrazione regionale si sarebbe limitata a prenderne atto, non si ritenga di interloquire con la Direzione Ambiente affinché riveda il provvedimento in toto eventualmente valutandone coerentemente il ritiro in autotutela.

I consiglieri

Firmato digitalmente da: Adriano ZuccalÃM Data: 12/06/2024 13:50:40

Firmato digitalmente da: Valerio Novelli Data: 12/06/2024 15:13:49



